

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E DI CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1 e 3

N. CIG Lotto 1 - 597554039A, Lotto 3 - 597629744C

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, C.F: 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

e

ERREBIAN SPA, sede legale in Pomezia, via dell'Informatica n. 8, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al n. 08397890586, P. IVA 02044501001, domiciliata ai fini del presente atto in Pomezia, via dell'Informatica n. 8, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Silvano Micozzi, giusti poteri allo stesso conferiti da atto del 25/06/2014 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

1. che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore/i per la fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme 4, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 24/10/2014;
2. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
3. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
4. che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
5. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
6. che il Fornitore, da verifiche d'ufficio, risulta regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, e reso l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
7. che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
8. che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Amministrazioni Contraenti con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);
9. che le singole Amministrazioni Contraenti sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- Convenzione: l'Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
- Referente dell'Amministrazione: la persona designata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore;
- Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquistare i prodotti oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- Capitolato Tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;

Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via gradata:
2. dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
3. dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
4. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
5. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
6. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a

promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la fornitura carta in risme nonché la prestazione di tutti i servizi connessi descritti nel capitolato per i seguenti lotti:
 - **Lotto 1** Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per l'Area Est che comprende tutte le Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province di Bologna, Cesena - Forlì, Rimini, Ravenna, Ferrara;
 - **Lotto 3** Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per l'Area Ovest che comprende tutte le Amministrazioni contraenti presenti sul territorio sul territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad Euro 2.712.111,43 (IVA ESCLUSA) per il lotto 1 e Euro 1.794.738,25 (IVA ESCLUSA) per il lotto 3;
3. Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un contratto per la fornitura quantificando, di volta in volta, i propri fabbisogni emergenti ed indicando il luogo/luoghi di consegna. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti preciseranno l'importo complessivo presunto della fornitura, derivante dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli ai quantitativi che le Amministrazioni intendono acquistare;
4. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923;
5. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 5 Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore, il quale dovrà comunicarne la ricezione con le modalità di cui al successivo Articolo 6;
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda e/o con l'erogazione dei servizi richiesti;
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma;

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto;
4. Per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, le singole Amministrazioni Contraenti specificano le quantità dei prodotti richiesti. Le singole Richieste di Consegna sono inviate o trasmesse a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 7 Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo di cui al precedente articolo 4, comma 4 e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Gli Ordinativi di Fornitura avranno durata sino al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione.
4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
5. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.
6. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle attività e ai servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e eventuali suoi allegati. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le singole Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le quali sono responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9 Obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione e nell'Allegato 5 Capitolato tecnico, a:
 - a. fornire gli articoli di cancelleria e carta in risme oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b. manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privati vantati da terzi;
 - c. in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Amministrazioni Contraenti entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
 - d. garantire la continuità della fornitura;
 - e. uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura oggetto della Convenzione, anche intervenute successivamente alla stipulazione della Convenzione e durante la vigenza degli Ordinativi di Fornitura;
 - f. eseguire gli eventuali servizi connessi alla fornitura previsti dai documenti di gara;
 - g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Agenzia tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.
3. Ai fini della pubblicazione nel sito web dell'Agenzia, il Fornitore si obbliga a consegnare la seguente documentazione:
 - elenco informatizzato, completo di descrizioni ed immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche, la confezione minima ordinabile e il relativo prezzo;
 - schede tecniche necessariamente su supporto informatico di tutti i prodotti offerti;
 - segnalazione del numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call center.

Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto degli stessi con le modalità definite nel Capitolato Tecnico e nei luoghi indicati dalla Amministrazioni Contraenti.
2. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore. Al Fornitore potrà essere richiesto di modificare i luoghi di consegna in corso di vigenza degli ordinativi di Fornitura.
3. Sulla base delle disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica.
4. Tale obbligo **decorre dal 31 gennaio 2017** per gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito di Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>).
5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione

Articolo 12 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.
2. I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi degli eventuali servizi connessi, descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.
3. Per corrispettivi contrattuali si intendono tutti i prezzi offerti dal Fornitore, nel dettaglio:

LOTTO 1 E 3:

Codice Intercent-ER	Denominazione	Unità di misura	Prezzo offerto per unità di misura	Quantità minima di vendita (numero pezzi o confezioni)
CANC.1	AGENDA GIORNALIERA 14x20 CM	Pezzo	€ 2,3077	1 Agenda
CANC.2	AGENDA GIORNALIERA 17X24 CM	Pezzo	€ 2,7051	1 Agenda
CANC.3	AGENDA PLANNING DA TAVOLO 30X10 CM	Pezzo	€ 1,6133	1 Agenda
CANC.4	AGENDA SETTIMANALE A4	Pezzo	€ 2,5200	1 Agenda
CANC.5	AGENDA SETTIMANALE 17X24 CM	Pezzo	€ 1,4886	1 Agenda
CANC.6	BATTERIE MINISTILO AAA 1,5V	Pezzo	€ 0,3931	4 Batterie
CANC.7	BATTERIE STILO AA 1,5V	Pezzo	€ 0,4056	4 Batterie
CANC.8	BICCHIERE PORTAPENNE	Pezzo	€ 0,6250	1 Bicchiere
CANC.9	BLOCCHETTO RIPOSIZIONABILE (FF. AUTOADESIVI) 38 X 51 MM ALTA QUALITA'	Blocchetto da 100 fogli	€ 0,0417	12 Blocchetti
CANC.10	BLOCCHETTO RIPOSIZIONABILE (FF. AUTOADESIVI) 76X127 MM ALTA QUALITA'	Blocchetto da 100 fogli	€ 0,1700	12 Blocchetti
CANC.11	BLOCCHETTO RIPOSIZIONABILE (FF. AUTOADESIVI) 76X76 MM ALTA QUALITA'	Blocchetto da 100 fogli	€ 0,1078	12 Blocchetti
CANC.12	BLOCCO LAVAGNE FG MOBILI	Blocco da 20 fogli	€ 0,2000	5 Blocchi
CANC.13	BLOCK NOTES A4	Blocco da 60 fogli	€ 0,3275	10 Blocchi
CANC.14	BLOCK NOTES A4 CON SPIRALE	Blocco da 60 fogli	€ 1,2955	5 Blocchi
CANC.15	BLOCK NOTES A5 CON SPIRALE	Blocco da 60 fogli	€ 0,3656	10 Blocchi
CANC.16	BUSTA A "U" IN PLASTICA TRASPARENTE	100 buste	€ 3,1818	25 Buste
CANC.17	BUSTA A "U" IN PLASTICA TRASPARENTE A FORATURA UNIVERSALE	100 buste	€ 1,7879	50 Buste
CANC.18	BUSTA A SACCO 19 X 26 CM	100 buste	€ 0,2653	100 Buste
CANC.19	BUSTA A SACCO 23X33 CM	100 buste	€ 5,3800	100 Buste
CANC.20	BUSTA A SACCO 25X35 CM	100 buste	€ 0,4014	100 Buste
CANC.21	BUSTA A SACCO IMBOTTITE 18X26 CM	10 buste	€ 0,8966	10 Buste
CANC.22	BUSTA A SACCO IMBOTTITE 23X33 CM	10 buste	€ 1,2559	10 Buste
CANC.23	BUSTA A SACCO IMBOTTITE 27X36 CM	10 buste	€ 1,4459	10 Buste

Imposta di bollo assoluta in modalità virtuale

Codice Intercent-ER	Denominazione	Unità di misura	Prezzo offerto per unità di misura	Quantità minima di vendita (numero pezzi o confezioni)
CANC.24	BUSTA AMERICANA CON FINESTRA	500 buste	€ 8,5000	500 Buste
CANC.25	BUSTA AMERICANA SAENZA FINESTRA	500 buste	€ 5,6090	500 Buste
CANC.26	CARTELLA 3 LEMBI CON ELASTICO	5 Pezzi	€ 1,5385	5 Cartelle
CANC.27	CARTELLA CARTONCINO SEMPLICI SENZA STAMPA	50 pezzi	€ 1,7102	100 Cartelle
CANC.28	CARTELLA IN PLASTICA ALTO SPESSORE TRASPARENTE CON TASCA PORTADOCUMENTI	50 pezzi	€ 8,7500	12 Cartelle
CANC.29	CARTELLA PROGETTI	Pezzo	€ 1,5833	1 Cartelle
CANC.30	CARTELLA SOSPESA A "U" PER SCHEDARIO CM 33	50 pezzi	€ 12,0000	50 Cartelle
CANC.31	CARTELLA SOSPESA A "U" PER SCHEDARIO CM 39	50 pezzi	€ 11,3333	50 Cartelle
CANC.32	CARTELLA SOSPESA A "V" PER SCHEDARIO CM 33	50 pezzi	€ 10,6250	50 Cartelle
CANC.33	CARTELLA SOSPESA A "V" PER SCHEDARIO CM 39	50 pezzi	€ 12,1429	50 Cartelle
CANC.34	CARTELLE CARTONCINO CON LEMBI SENZA STAMPA	50 pezzi	€ 2,9487	50 Cartelle
CANC.35	CARTELLINA A "L" IN PLASTICA TRASPARENTE	50 pezzi	€ 2,4571	50 Cartelle
CANC.36	CD R REGISTRABILE 700 MB	10 pezzi	€ 1,3923	10 CD
CANC.37	CD RW RISCIVIBILE 700 MB	10 pezzi	€ 6,4471	10 CD
CANC.38	CLASSIFICATORE A/Z	Pezzo	€ 11,1000	1 Classificatore
CANC.39	COLLA STICK GRANDE ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 0,4906	1 Colla
CANC.40	COLLA STICK MEDIO ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 0,2059	1 Colla
CANC.41	COLLA UNIVERSALE ISTANTANEA	Pezzo	€ 0,4500	1 Colla
CANC.42	CONTENITORE MAGNETICO PER FERMAGLI	Pezzo	€ 0,5800	1 Contenitore
CANC.43	CORRETTORE LIQUIDO CON PENNELLO ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 0,2569	1 Correttore
CANC.44	CORRETTORE NASTRO MONOUSO	1 metro	€ 0,0461	1 Correttore
CANC.45	CUCITRICE A PINZA PASSO 12 MM ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 3,6471	1 Cucitrice

Imposta di bollo assoluta in modalità virtuale

Codice Intercent-ER	Denominazione	Unità di misura	Prezzo offerto per unità di misura	Quantità minima di vendita (numero pezzi o confezioni)
CANC.46	CUCITRICE A PINZA PASSO 6 MM ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 1,7647	1 Cucitrice
CANC.47	CUCITRICE ALTI SPESSORI ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 10,5294	1 Cucitrice
CANC.48	CUSCINETTO INCHIOSTRATO PER TIMBRI	Pezzo	€ 0,6000	1 Cuscinetto
CANC.49	CUTTER GRANDE	Pezzo	€ 0,7500	1 Cutter
CANC.50	CUTTER PICCOLO	Pezzo	€ 0,3571	1 Cutter
CANC.51	CUTTER RICAMBIO DA 10 LAME GRANDI	Confezione da 10 lame	€ 0,3917	10 Lame
CANC.52	CUTTER RICAMBIO DA 10 LAME PICCOLE	Confezione da 10 lame	€ 0,1778	10 Lame
CANC.53	DISPENSER DA TAVOLO PER NASTRO ADESIVO ROTOLO GRANDE	Pezzo	€ 1,6429	1 Dispenser
CANC.54	DISPENSER DA TAVOLO PER NASTRO ADESIVO ROTOLO PICCOLO	Pezzo	€ 0,6429	1 Dispenser
CANC.55	DORSO PLASTICA PIATTO E TONDO PER RILEGATURA	Confezione da 50 dorsini	€ 2,5258	50 Dorsi
CANC.56	DVD+R 4,7 GB REGISTRABILE	Confezione 10 DVD	€ 4,9125	10 DVD
CANC.57	DVD+R 8.5 GB REGISTRABILE DOUBLE LAYER	Confezione 5 DVD	€ 8,3556	1 DVD
CANC.58	DVD+RW 4,7 GB RISCRIVIBILE	Confezione 10 DVD	€ 7,2118	25 DVD
CANC.59	DVD-R 4,7 GB REGISTRABILE	Confezione 10 DVD	€ 4,4871	50 DVD
CANC.60	DVD-RW 4,7 GB RISCRIVIBILE	Confezione 10 DVD	€ 8,6824	1 DVD
CANC.61	ELASTICI IN GOMMA A FETTUCCIA	1000 gr	€ 2,8571	1 KG Elastici
CANC.62	ELASTICI IN GOMMA MISURE VARIE	1000 gr	€ 0,2857	1 KG Elastici
CANC.63	ETICHETTE L118 X H70 MM	20 etichette (10 fogli)	€ 0,3000	10 ff Etichette
CANC.64	ETICHETTE L210 X H297 MM	100 etichette (100 fogli)	€ 3,1250	100 FF
CANC.65	ETICHETTE L70 X H36 MM	2400 etichette (100 fogli)	€ 3,5714	100 FF
CANC.66	ETICHETTE L105 X H37 MM	1600 etichette (100 fogli)	€ 3,1250	100 FF
CANC.67	EVIDENZIATORE CON PUNTA SCALPELLO A BASE D'ACQUA ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 0,1495	6 Evidenziatori

Imposta di bollo assoluta in modalità virtuale

Codice Intercent-ER	Denominazione	Unità di misura	Prezzo offerto per unità di misura	Quantità minima di vendita (numero pezzi o confezioni)
CANC.68	FALDONE CON LACCI DORSO MISURE 6-8-10-12-15 CM 25X35	Pezzo	€ 0,1240	25 Faldoni
CANC.69	FALDONE PER GAZZETTA UFFICIALE	Pezzo	€ 0,4999	25 Faldoni
CANC.70	FERMAGLI IN METALLO N.2	Confezione da 100 pezzi	€ 0,0793	100 Fermagli
CANC.71	FERMAGLI IN METALLO N.3	Confezione da 100 pezzi	€ 0,0962	100 Fermagli
CANC.72	FERMAGLI IN METALLO N.4	Confezione da 100 pezzi	€ 0,1081	100 Fermagli
CANC.73	FERMAGLI IN METALLO N.5	Confezione da 100 pezzi	€ 0,2471	100 Fermagli
CANC.74	FOGLI PROTOCOLLO	Confezione da 200 fogli	€ 4,3429	200 FF
CANC.75	FORBICE PER UFFICIO ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 0,3994	1 Forbice
CANC.76	GOMMA PER MATITA	Pezzo	€ 0,0598	1 Gomma
CANC.77	INCHIOSTRO PER TIMBRI	30 ml	€ 0,2183	1 Inchiostro
CANC.78	KIT PULIZIA COMPLETA COMPUTER	Pezzo	€ 4,7647	1 Kit
CANC.79	LAVAGNA BIANCA MAGNETICA A MURO CM 60X90	Pezzo	€ 10,6250	1 Lavagna
CANC.80	LEVAPUNTI METALLO ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 0,7385	1 Levapunti
CANC.81	MATITA BICOLORE PUNTA MEDIA	Pezzo	€ 0,1012	12 Matite
CANC.82	MATITA HB ALTA QUALITA'	Confezione da 12 pezzi	€ 0,3471	12 Matite
CANC.83	MATITA PORTAMINE RICARICABILI DA 0,5 e 0,7 MM	Pezzo	€ 0,3441	1 Matita
CANC.84	MINE HB 0,5 E 0,7 X 60 MM IN ASTUCCI DA 12 MINE	Pezzo	€ 0,0750	12 Mine
CANC.85	NASTRO ADESIVO 15MM X 10MT	Rotolo da mm 15 X mt 10	€ 0,0347	10 Nastri
CANC.86	NASTRO ADESIVO 15MM X 66MT	Rotolo da mm 15 X mt 66	€ 0,1489	10 Nastri
CANC.87	NASTRO ADESIVO 19MM X 33MT	Rotolo da mm 19 X mt 33	€ 0,1037	8 Nastri
CANC.88	NASTRO ADESIVO IN CARTA SEMICRESPATA 25MM X 50MT	Rotolo da mm 25 X mt 50	€ 0,6141	1 Nastri
CANC.89	NASTRO ADESIVO PER PACCHI 50MM X 66MT SPESSORE MINIMO 50 MICRON	Rotolo da mm 50 X mt 66	€ 0,4994	6 Nastri
CANC.90	NASTRO ADESIVO TELATO 38MM X 25MT	Rotolo da mm 38 X mt 25	€ 1,6667	1 Nastri
CANC.91	PENNA A SFERA INCHIOSTRO GEL	Pezzo	€ 0,0563	50 Penne

Imposta di bollo assoluta in modalità virtuale

Codice Intercent-ER	Denominazione	Unità di misura	Prezzo offerto per unità di misura	Quantità minima di vendita (numero pezzi o confezioni)
CANC.92	PENNA A SFERA PUNTA FINE ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 0,0432	50 Penne
CANC.93	PENNA A SFERA PUNTA MEDIA ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 0,0364	50 Penne
CANC.94	PENNA ROLLER A INCHIOSTRO LIQUIDO	Pezzo	€ 0,2256	12 Penne
CANC.95	PENNARELLO A PUNTA GROSSA TONDA	Pezzo	€ 0,0761	12 Pennarelli
CANC.96	PENNARELLO A PUNTA MEDIA	Pezzo	€ 0,1889	12 Pennarelli
CANC.97	PENNARELLO A PUNTA SINTETICA	Pezzo	€ 0,1792	12 Pennarelli
CANC.98	PENNARELLO CANCELLABILE PER LAVAGNA BIANCA PUNTE VARIE	Pezzo	€ 0,1192	1 Pennarelli
CANC.99	PENNARELLO INDELEBILE	Pezzo	€ 0,1465	1 Pennarello
CANC.100	PENNARELLO INDELEBILE PUNTA GROSSA A SCALPELLO	Pezzo	€ 0,0862	1 Pennarello
CANC.101	PERFORATORE A 2 FORI 15/20 FF PER UFFICIO ALTA QUALITA'	Pezzo	€ 1,7960	1 Perforatore
CANC.102	PORTA RIVISTA A4	Pezzo	€ 1,7647	1 Porta Riviste
CANC.103	PORTABADGE RIGIDO CON CLIPS	Pezzo	€ 0,4926	100 Portabadge
CANC.104	PORTALISTINI	Pezzo	€ 0,9636	1 Portalistini
CANC.105	PORTANOME CON CLIPS	Pezzo	€ 0,0475	50 Portanomi
CANC.106	PORTAOGGETTI DA SCRIVANIA	Pezzo	€ 1,1200	1 Portaoggetti
CANC.107	PUNTI METALLICI PER CUCITRICE ALTI SPESSORI	Confezione da 1000 punti	€ 0,3211	1 scat da 1000 Punti
CANC.108	PUNTI METALLICI PER CUCITRICE PASSO 12	Confezione da 1000 punti	€ 0,0888	10 scat da 1000 punti
CANC.109	PUNTI METALLICI PER CUCITRICE PASSO 6	Confezione da 1000 punti	€ 0,0612	10 scat da 1000 punti
CANC.110	PUNTINE IN OTTONE	Confezione da 100 puntine	€ 0,3554	100 puntine
CANC.111	QUADERNI FORMATO A4	Pezzo	€ 0,3188	10 Quaderni
CANC.112	RACCOGLITORE PER FOGLI A4 CON 4 ANELLI DIAMETRO 30MM	Pezzo	€ 1,2480	1 Raccoglitore
CANC.113	RACCOGLITORE PER FOGLI A4 CON 4 ANELLI DIAMETRO 40MM	Pezzo	€ 1,2805	1 Raccoglitore

Imposta di bollo assoluta in modalità virtuale

Codice Intercent-ER	Denominazione	Unità di misura	Prezzo offerto per unità di misura	Quantità minima di vendita (numero pezzi o confezioni)
CANC.114	REGISTRATORE F.TO PROTOCOLLO/COMMERCIALE CON CUSTODIA DORSO 5 CM	Pezzo	€ 1,8909	1 Registratore
CANC.115	REGISTRATORE F.TO PROTOCOLLO/COMMERCIALE CON CUSTODIA DORSO 8 CM	Pezzo	€ 1,8909	1 Registratore
CANC.116	ROTOLO PER CALCOLATRICE	Metro	€ 0,0034	10 Rot. da 35 MT
CANC.117	RUBRICA TELEFONICA	Pezzo	€ 0,5500	1 Rubrica
CANC.118	SCATOLA ARCHIVIO IN CARTONE CON PROFILI E CERNIERE IN METALLO	Pezzo	€ 4,1111	1 Scatola
CANC.119	SCATOLA ARCHIVIO IN LEGNO/CARTONE	Pezzo	€ 2,5000	1 Scatola
CANC.120	SCATOLA ARCHIVIO IN PLASTICA INDEFORMABILE CHIUSURA A SCATTO	Pezzo	€ 5,3261	1 Scatola
CANC.121	SCATOLA ARCHIVIO PORTA PROGETTI IN PRESBAN CON BOTTONE DORSI MISURE 4-6-8-10 CM 25X35 CM	Pezzo	€ 0,9667	1 Scatola
CANC.122	SPUGNETTA BAGNADITA	Pezzo	€ 0,3929	1 Bagnadita
CANC.123	SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE DATI VIA USB	Pezzo	€ 3,8947	1 Memoria
CANC.124	TAPPETINO PER MOUSE PLASTIFICATO POLICROMATICO	Pezzo	€ 1,4214	1 Tappetino
CANC.125	TARGHETTE PORTACHIAVI	Pezzo	€ 0,0600	100 Targhette
CANC.126	TEMPERAMATITA A 2 FORI	Pezzo	€ 0,1250	1 Temperamatita
CANC.127	TIMBRO DATARIO IN GOMMA 5 MM	Pezzo	€ 0,4540	1 Timbro
CANC.128	TRIPLODECIMETRO IN PLASTICA	Pezzo	€ 0,4938	1 Triplodecimentro
CANC.129	VASCETTA PORTA CORRISPONDENZA	Pezzo	€ 1,3846	1 Vaschetta

1. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 13 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG derivato indicato dal singolo Soggetto contraente e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardi o i mancati pagamenti delle fatture.
3. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
4. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte dell'Amministrazione contraente.
5. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. CC0110523402, intestato al Fornitore, presso Banca Popolare del Lazio, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT29B0510438990CC0110523402
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 14 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 15 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
2. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
3. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
4. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
5. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 Penali

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali previste dal Capitolato Tecnico.
2. Le penali minime che Intercent-ER si riserva di applicare sono indicate sul Capitolato Tecnico.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il

Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
8. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 17 Cauzione definitiva

1. Con la stipulazione della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di importo pari a € 712.840,00 per il del valore del lotto 1 e a € 471.720,00 per il del valore del lotto 2 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti, in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta dalla Agenzia.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti /Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 18 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19 Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e s. Del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata a/r, il proprio Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:
 - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - mancata rispondenza dei prodotti forniti a quelli offerti;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
4. L'Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - caso di esito negativo delle verifiche di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il

diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
9. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Articolo 20 Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
- 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 21 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sugli articoli/prodotti offerti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le stesse fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26 Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Enzo Daniele il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico 0691998779, numero di fax 0691998537, indirizzo e-mail grandiclienti@errebian.it .

Articolo 27 Evoluzione tecnica, fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità

1. Alla luce di quanto disciplinato dagli articolo 6 del Capitolato Tecnico, le parti si impegnano ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 28 Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 29 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 30 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 d.lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 7. nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 8. nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 9. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 10. nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 11. nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 12. nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 32 Verifiche sull'esecuzione contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 33 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m.

Articolo 34 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA INTERCENT-ER
Dott.ssa Alessandra Boni

IL FORNITORE
Dott. Silvano Micozzi